MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1988

Art. 8

Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale

(Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale). La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' stabilita nella misura di lire 9 milioni per le societa' con capitale da lire 200 milioni a lire 499 milioni; lire 18 milioni per le societa' con capitale da lire 500 milioni a lire 999 milioni; lire 30 milioni per le societa' con capitale da lire 1.000 milioni a lire 4.999 milioni; lire 60 milioni per le societa' con capitale da lire 5.000 milioni a lire 9.999 milioni; lire 120 milioni per le societa' con capitale oltre 10.000 milioni; lire 2 milioni e 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e lire 500 mila per le societa' di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli gia' pagati. Dei maggiori o dei minori versamenti, rispetto a quanto dovuto in base al comma 1 per l'anno 1988, effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 ed il 30 giugno 1988, si dovra' tener conto per il computo dei versamenti da effettuare per l'anno 1989 che, pertanto, dovranno essere integrati di quanto ancora dovuto o ridotti dell'eccedenza pagata per il 1988. La tassa annuale di cui al comma 1 non e' dovuta dalle societa' dichiarate fallite, dalle societa' ammesse alla procedura di concordato preventivo e dalle societa' delle quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale e' tato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di cui al comma 1 non e' dovuta dalle societa' poste in liquidazione a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la societa' e' stata posta in liquidazione. Entro il 31 luglio di ogni anno le societa' devono depositare nelle cancellerie presso le quali sono iscritte l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di cui sopra, in originale o copia autenticata, ed in esenzione da bollo, tributi ed oneri previdenziali. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di omissione o ritardo nel versamento della tassa, il semplice ritardo nel deposito previsto dal comma 4 e' punito con la sanzione

amministrativa di lire centomila. Il mancato deposito nei termini dell'attestazione suddetta non sospende l'iscrizione e le certificazioni inerenti la pubblicita' degli atti societari. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: ' f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del presente decreto-legge'.

Versione in vigore dal 27 luglio 1988, non più in vigore dal 30 aprile 1989 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988
Estremi	Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-finanza-pubblica-per-l-anno-1988/art-8-modifica-della-misura-della-tassa-di-concessione-governativa-per-la/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it